

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 422774)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2020, n. 23

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1****Finalità e ambito di applicazione.**

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo, compresi i bacini idrici multifunzionali destinati anche all'accumulo di acqua a fini antincendio e per l'innevamento tecnico, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare, delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, secondo le attribuzioni trasferite alla Regione dalla legislazione statale vigente relativamente agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere adibite a qualsiasi uso compatibile con la disciplina urbanistica dell'area in cui vengono realizzate, ivi compresi i diversi usi turistici e la balneazione.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

- a) le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua;
- b) le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali;
- c) le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta;
- d) i serbatoi pensili;
- e) i bacini ricavati interamente al di sotto del piano di campagna che non presentano argini fuori terra;
- f) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

4. Rimangono ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" e, in particolare, agli articoli 14, 45 e 47 della medesima legge regionale, in relazione alla realizzazione di bacini di accumulo per i sistemi di innevamento.

Art. 2**Classificazione delle opere.**

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) sbarramenti con altezza superiore a 5 metri e fino a 15 metri e/o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi;

- b) sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e/o che determinano un volume d'invaso non superiore a 5.000 metri cubi.

Art. 3

Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione, gli elaborati necessari per la progettazione nonché le forme e le tipologie di garanzia che il richiedente deve presentare a tutela degli obblighi derivanti dalla presente legge e in particolare del ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 9; la commissione consiliare competente in materia si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta decorsi i quali si può prescindere da parere.

TITOLO II

Progettazione e autorizzazione delle opere

Art. 4

Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all'articolo 1, comma 1, è preceduto da un progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato dal proprietario dell'area o da chi ne ha la disponibilità e redatto, secondo le specifiche competenze professionali, da tecnici iscritti ai relativi albi; il progetto è presentato alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua, alla istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" o ad ulteriori richieste di autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la realizzazione di tali opere.

2. La struttura della Giunta regionale territorialmente competente esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, un preventivo parere di ammissibilità dell'opera, previa acquisizione delle necessarie valutazioni tecniche, anche con riferimento al rischio geologico ed idrogeologico, da parte delle competenti strutture regionali che le rendono entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali se ne può prescindere; a tali fini può essere convocata un'apposita conferenza di servizi secondo le modalità e le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; il termine di sessanta giorni può essere sospeso una sola volta per l'eventuale integrazione della documentazione prescritta.

3. Il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente, in sede di istruttoria, può disporre di non assoggettare alle norme della presente legge le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in relazione alla loro ubicazione e alle loro caratteristiche, in quanto non comportanti rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell'invaso e all'assetto idrogeologico complessivo, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all'articolo 3.

Art. 5

Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione.

1. Qualora sia dichiarata l'ammissibilità delle opere ai sensi dell'articolo 4, il richiedente presenta alla struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo apposita richiesta di autorizzazione alla costruzione, corredata dal relativo progetto esecutivo, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente che tiene conto delle eventuali prescrizioni o modifiche richieste nel parere di ammissibilità.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 1, la struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo autorizza la costruzione dell'opera e approva il relativo progetto, nonché il disciplinare per l'esercizio, la manutenzione, la vigilanza delle opere e il ripristino dei luoghi; il progetto va sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dei lavori. Decorso inutilmente tale termine, può essere richiesta alla Giunta regionale, che vi provvede entro trenta giorni, la nomina di un commissario ai fini dell'adozione dei relativi atti.

3. L'approvazione delle opere di cui al comma 2 tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", ma non esime il richiedente dall'acquisizione di altre autorizzazioni o nullaosta, comunque denominati, previsti da ulteriori disposizioni di legge.

TITOLO III

Costruzione ed esercizio delle opere

Art. 6
Sorveglianza sui lavori.

1. La sorveglianza sui lavori è affidata alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente, cui sono dirette le comunicazioni e gli obblighi previsti a carico del proprietario o gestore dell'opera.
2. Il proprietario o gestore dell'opera comunica la data di inizio, il programma dei lavori e il nominativo del direttore dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori medesimi. È sempre garantito l'accesso ai cantieri da parte dei funzionari regionali, che possono eseguire o far eseguire al proprietario o gestore dell'opera, con spese a suo carico, indagini e controlli anche in corso d'opera.
3. La struttura della Giunta regionale territorialmente competente controlla che la costruzione delle opere di ritenuta e di scarico avvenga secondo il progetto approvato, con riferimento soprattutto alle superfici di fondazione, e in generale alla rispondenza delle ipotesi progettuali con le caratteristiche rilevabili in sito.
4. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 12.

Art. 7
Collaudi.

1. Il proprietario o gestore dell'opera è tenuto ad informare la struttura della Giunta regionale territorialmente competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e a richiedere la designazione del collaudatore, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche.
2. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aventi volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi e/o sbarramento con altezza superiore a 10 metri, è richiesto il collaudo in corso d'opera.
3. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non ricadono nel caso previsto dal comma 2 e per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è richiesto il collaudo ad ultimazione dei lavori, salvo che in sede di approvazione del progetto esecutivo sia stato espressamente previsto il collaudo in corso d'opera.
4. Il primo riempimento dell'invaso è autorizzato sulla base di un programma operativo presentato dal proprietario o gestore dell'opera.
5. A conclusione del collaudo il proprietario o gestore dell'opera trasmette, entro quindici giorni dal suo rilascio, il relativo certificato alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente.

Art. 8
Esercizio e vigilanza.

1. Il proprietario o gestore dell'opera, ad avvenuto collaudo, può iniziare l'esercizio delle opere realizzate, cura la vigilanza e la costante manutenzione delle opere e della strumentazione di controllo della sicurezza dello sbarramento e del territorio circostante e invia periodici rapporti, secondo le modalità e le frequenze indicate nel disciplinare sottoscritto.
2. La struttura della Giunta regionale territorialmente competente effettua visite di controllo, con la periodicità prevista nel disciplinare, e almeno annualmente, al fine di verificarne la funzionalità, lo stato di manutenzione ed efficienza delle opere, l'evoluzione delle situazioni di rischio geologico, idrogeologico e idraulico, eventualmente presenti nel territorio influenzato.
3. In caso di accertate carenze, il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente intima l'esecuzione di interventi immediati e indispensabili per assicurare la pubblica incolumità e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 12.
4. In caso di mancata esecuzione dei lavori intimati è disposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.
5. In caso di ulteriori inadempienze provvede d'ufficio la struttura della Giunta regionale territorialmente competente, con addebito dei relativi oneri al proprietario o al gestore dell'opera. La Regione recupera le spese eventualmente anticipate secondo le ordinarie procedure previste dalla legge.

Art. 9
Ripristino dello stato dei luoghi o devoluzione al patrimonio pubblico.

1. In caso di cessazione dell'utilizzo delle opere a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua, il proprietario o gestore dell'opera ha l'obbligo di eseguire, a proprie spese e con le prescritte cautele, i lavori per la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di eseguire gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa presentazione alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente di un progetto, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che contenga le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione delle relative opere.
2. Il progetto di cui al comma 1 è presentato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'utilizzo delle opere ed è verificato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 5; i relativi lavori vengono effettuati secondo quanto stabilito dall'articolo 6.
3. Il proprietario o gestore dell'opera informa la struttura della Giunta regionale territorialmente competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e trasmette, entro quindici giorni, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, indicando l'assenza di situazioni di pericolo, in particolare, per le popolazioni e i territori a valle delle opere. Fino alla data del certificato di regolare esecuzione, da rilasciarsi a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori, il proprietario o gestore dell'opera è responsabile della tutela della pubblica incolumità, in particolare, delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse.
4. Qualora sia dichiarato, in tutto o in parte, l'interesse pubblico delle opere di cui al comma 1, e le stesse siano state realizzate con sovvenzioni pubbliche ovvero nelle forme o a mezzo di contratti di partenariato pubblico-privato, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le opere realizzate, laddove sia possibile il loro riuso, possono essere devolute al patrimonio pubblico su richiesta degli enti locali territoriali su cui insistono. Successivamente a tale devoluzione il soggetto obbligato all'eventuale ripristino dei luoghi è l'ente locale territoriale al cui patrimonio sia stato devoluto il bene.

TITOLO IV

Opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 10

Denuncia delle opere esistenti.

1. I proprietari o gestori di opere in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le stesse non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformità dai progetti approvati, sono tenuti a denunciarne l'esistenza alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more del procedimento di regolarizzazione e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il proprietario o gestore dell'opera può proseguire l'esercizio, ferma restando la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora allegghi alla denuncia di cui al comma 1 anche una perizia giurata, rilasciata da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritta, che attesti:
 - a) l'idoneità statica delle opere;
 - b) l'assenza nelle attuali condizioni di esercizio di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare, delle popolazioni e dei territori a valle delle opere.
3. Qualora la perizia giurata non sia presentata nei termini di cui al comma 1, ovvero non attesti le condizioni di sicurezza, il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente ordina al proprietario o gestore dell'opera la cessazione dell'esercizio; per la demolizione della stessa, il ripristino dei luoghi o l'eventuale devoluzione al patrimonio pubblico si applica l'articolo 9.

Art. 11

Regolarizzazione delle opere esistenti.

1. Ai fini della regolarizzazione delle opere di cui all'articolo 10, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il proprietario o gestore dell'opera presenta il progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica delle opere. I progetti delle opere sono verificati, approvati e realizzati secondo la procedura di cui ai titoli II e III, fatte salve, comunque, le autorizzazioni comunali in ordine all'ammissibilità delle opere.
2. Le opere esistenti, qualora non approvate, cessano dall'esercizio entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego e per la demolizione delle stesse, il ripristino dei luoghi o l'eventuale devoluzione al patrimonio pubblico si applica l'articolo 9.
3. In caso di ulteriori inadempienze a quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 10, provvede d'ufficio la struttura della Giunta regionale territorialmente competente, con addebito dei relativi oneri al proprietario o gestore dell'opera. La Regione recupera le spese eventualmente anticipate relativamente all'esecuzione d'ufficio, secondo le ordinarie procedure

previste dalla legge.

TITOLO V **Sanzioni e norme finali**

Art. 12 **Sanzioni.**

1. Coloro i quali realizzano opere di cui alla presente legge senza le prescritte approvazioni dei progetti, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Coloro i quali realizzano opere di cui alla presente legge in difformità dal progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. Coloro i quali gestiscono le opere di cui alla presente legge senza rispettare gli obblighi e le prescrizioni contenute nel disciplinare, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
4. Coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge, non ottemperano agli obblighi previsti dagli articoli 10, comma 1, e 11, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
5. Coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge, continuano nell'esercizio di opere in atto, che non siano state approvate, oltre i termini di cui all'articolo 11, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per ciascun mese di esercizio.
6. Coloro i quali non ottemperano a quanto disposto dall'articolo 9, in materia di ripristino dello stato dei luoghi, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
7. Qualora la violazione delle norme previste dalla presente legge riguardi le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli importi minimi e massimi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono triplicati, per le opere con altezza inferiore a 10 metri o invaso inferiore a 100.000 metri cubi, e sono sestuplicati, per le opere con altezza superiore a 10 metri o invaso superiore a 100.000 metri cubi.
8. All'accertamento, alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione ed esecuzione forzata provvedono i funzionari della struttura della Giunta regionale territorialmente competente, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
9. L'accertamento delle violazioni alla presente legge viene notificato all'autorità giudiziaria.

Art. 13 **Svolgimento delle attività tecniche.**

1. Nel caso in cui le attività tecniche previste dalla presente legge non possano essere svolte direttamente, la Giunta regionale può avvalersi di soggetti pubblici o privati di provata esperienza nel settore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 **Disposizioni transitorie.**

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 3, trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge qualora compatibili con la presente legge.

Art. 15 **Norma finanziaria.**

1. Alle spese da anticipare per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui agli articoli 8, comma 5, e 11, comma 3, quantificate in euro 10.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione

2020-2022, la cui dotazione viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12 sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Le entrate derivanti dai recuperi di cui all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 11, comma 3, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2020-2022

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 giugno 2020

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

Art. 2 - Classificazione delle opere.

Art. 3 - Disposizioni attuative.

TITOLO II - Progettazione e autorizzazione delle opere

Art. 4 - Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 5 - Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione.

TITOLO III - Costruzione ed esercizio delle opere

Art. 6 - Sorveglianza sui lavori.

Art. 7 - Collaudi.

Art. 8 - Esercizio e vigilanza.

Art. 9 - Ripristino dello stato dei luoghi o devoluzione al patrimonio pubblico.

TITOLO IV - Opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 10 - Denuncia delle opere esistenti.

Art. 11 - Regolarizzazione delle opere esistenti.

TITOLO V - Sanzioni e norme finali

Art. 12 - Sanzioni.

Art. 13 - Svolgimento delle attività tecniche.

Art. 14 - Disposizioni transitorie.

Art. 15 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 giugno 2020, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 agosto 2019, dove ha acquisito il n. 457 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Colman, Gerolimetto, Michieletto, Finco, Rizzotto, Semenzato e Dalla Libera;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 febbraio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Gidoni, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 giugno 2020, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Gidoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'articolo 1 del DL 507/1994, convertito in legge 584/1994 stabilisce, modificando l'articolo 10 della legge 183/89, che rientrano nella competenza delle Regioni gli adempimenti di cui al DPR 1° novembre 1959, n. 1363 per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Il citato DPR 1363/1959 contiene il Regolamento per la redazione dei progetti, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e disciplina tutte le fasi di realizzazione e di successivo controllo sui manufatti, per quanto attiene principalmente gli aspetti della sicurezza.

A tal fine, la Regione del Veneto, con propria deliberazione n. 1722 del 16 giugno 2009, ha approvato le disposizioni operative per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di competenza regionale.

A distanza di dieci anni dall'approvazione della succitata deliberazione si è reso, quindi, necessario apportare alcune modifiche, approvando un testo legislativo anche al fine di semplificare le procedure autorizzative.

L'opportunità di disciplinare la materia con un'apposita legge regionale è dovuta in particolare anche dalla scarsità di precipitazione che ha caratterizzato quest'ultimo inverno e che ha caratterizzato un abbassamento dei livelli d'acqua dei fiumi veneti. La situazione generale è vicina a quella registrata nel 2017, l'anno più siccitoso degli ultimi due secoli; il Veneto è la regione dove, unitamente all'Emilia Romagna si sono registrati i più evidenti segnali di criticità idrica.

Non è solo la mancanza di piogge ad influire sulla portata dei corsi d'acqua, è anche l'impoverimento delle riserve di neve sulle montagne venete e trentine: il manto nevoso, del tutto assente sotto i 1.500 metri, è in linea con le medie stagionali solo a partire da quota 1.700.

In Veneto i laghi del Bacino del Piave (Santa Croce il più importante) sono al 60% della capacità d'invaso, un po' meno rispetto alla media del periodo.

L'invaso del Corlo, che alimenta il Brenta, desta la maggiore attenzione: il 60% della propria capacità d'invaso segna di fatto un -25% rispetto alla media del periodo.

È chiaro che stiamo risentendo dei cambiamenti climatici in atto, con situazioni che appaiono surreali: siamo passati dall'emergenza alluvionale ad una situazione di quasi siccità in appena cinque mesi.

Considerato che nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale. I risultati sono visibili: sulle nostre cime l'altezza della neve al suolo negli ultimi dieci anni sta subendo una costante riduzione, lasciando sempre più spazio a secche sterpaglie.

Il “sistema neve” ha sempre rappresentato, nel suo complesso, uno dei principali prodotti turistici del Veneto ed una risorsa economica ed occupazionale vitale per molte delle nostre valli alpine.

Il difficile avvio di questa ultima stagione invernale, caratterizzata dall'assoluta carenza di precipitazioni nevose, in aggiunta alle anomale temperature, hanno impedito il regolare funzionamento degli attuali impianti d'innevamento programmato, che per le loro caratteristiche non sono stati in grado di garantire una copertura nevosa sufficiente all'apertura delle stazioni venete, ha messo in luce come sia necessario non focalizzarsi sull'individuazioni di soluzioni per fronteggiare l'emergenza del momento, ma creare un piano di azione mirato al potenziamento dell'innevamento programmato e soddisfare le aspettative del turismo legato allo sci da pista.

La possibilità, quindi, di accedere a grandi bacini - naturali o artificiali - per innevare i tracciati di discesa è indispensabile, e oggi l'impianto di innevamento è molto più importante di qualunque altra infrastruttura, compresi gli impianti di risalita, assolutamente inutili senza un adeguato innevamento programmato.

La realizzazione poi di bacini di accumulo multifunzionale oltre che per la produzione di neve programmata, è funzionale anche per un diverso utilizzo dell'acqua, quale l'uso per fini di protezione civile, per irrigazione dei terreni circostanti ai fini agricoli o addirittura ai fini turistici nel periodo estivo.

Le misure utili per contrastare la crisi idrica e la siccità è quindi quella di realizzare bacini in grado di raccogliere l'acqua nei periodi di abbondanza e di rilasciarla nei periodi con minori precipitazioni.

In particolare, gli invasi e/o bacini, in questo caso, hanno anche una funzione di antincendio boschivo e durante la stagione estiva possono ricoprire un'attrattiva turistica e rilanciare un settore sempre più in crisi.

Il presente progetto di legge è suddiviso in quattordici articoli:

- l'articolo 1 individua gli ambiti di applicazione della presente legge;
- l'articolo 2 classifica le opere oggetto di intervento;
- gli articoli 3, 4, e 5 disciplinano le disposizioni attuative, le modalità di presentazione dei progetti nonché le disposizioni di approvazione e autorizzazione;
- gli articoli 6, 7, 8 e 9 regolamentano le modalità di sorveglianza dei lavori, dei collaudi nonché le funzioni di esercizio e vigilanza delle opere realizzate e il loro eventuale ripristino;
- gli articoli 10 e 11 intervengono ai fini della denuncia di opere esistenti e la loro regolarizzazione;
- l'articolo 12 è dedicato alle sanzioni in difformità alle opere eseguite in contrasto con la presente legge;
- l'articolo 13 disciplina lo svolgimento delle attività tecniche anche per altri soggetti pubblici e privati;
- l'articolo 14 definisce le disposizioni transitorie;
- l'articolo 15 individua la norma finanziaria.

La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 20 febbraio 2020 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge e lo ha approvato a maggioranza (favorevoli: il presidente Calzavara - con delega del consigliere Rizzotto - e Michieletto del gruppo consiliare Zaia Presidente, Gidoni e Montagnoli del gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord e Barison del gruppo consiliare Veneti Uniti; astenuti: i consiglieri Zanoni e Fracasso del gruppo consiliare Partito Democratico e Ruzzante del gruppo consiliare Veneto 2020-Liberi e Uguali), apportando le seguenti modifiche alla versione iniziale:

- all'articolo 3 (disposizioni attuative), si dispone che la Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la competente commissione consiliare, definisca oltre a quanto già previsto dal testo originario del progetto di legge (i criteri e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione e gli elaborati necessari per la progettazione) anche le forme e le tipologie di garanzia che il richiedente deve presentare a tutela degli obblighi derivanti dalla presente legge ed in particolare del ripristino dello stato dei luoghi;
- all'articolo 12 (sanzioni) è stata prevista una maggiorazione degli importi minimi e massimi delle sanzioni nel caso in cui la violazione delle norme previste dalla legge riguardi le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a (sbarramenti con altezza superiore a 5 metri e fino a 15 metri e/o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi); gli importi minimi e massimi delle sanzioni sono triplicati per le opere con altezza inferiore a 10 metri o invaso inferiore a 100.000 metri cubi e sono sestuplicati per le opere con altezza superiore a 10 metri o invaso superiore a 100.000 metri cubi;
- è stata riscritta la norma finanziaria (articolo 15), recependo la riformulazione proposta dalla Prima Commissione nel parere espresso dalla stessa ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento in data 5 febbraio 2020.;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa è una norma che va di fatto a sostituire una disciplina prevista da una delibera regionale che andava a disciplinare un'attività prevista da leggi dello Stato. Come viene ricordato anche nella relazione, si tratta di andare a normare le opere relative agli sbarramenti che vengono realizzati e che sono stati realizzati per finalità di bacini di accumulo di competenza regionale, perché tutti quelli che hanno dimensioni superiori ai 15 metri di altezza e a 1 milione di metri cubi sono e restano di competenza dello Stato.

Nella relazione a questo progetto di legge viene ricordato come negli anni si siano registrate sempre più scarsità di precipitazioni che hanno, tra l'altro, caratterizzato – viene scritto – l'ultimo inverno: è una relazione relativa a un progetto di legge depositato il 5 agosto del 2019, quindi si fa riferimento all'inverno 2018-2019 e va naturalmente aggiunto che anche durante quest'ultimo inverno c'è stata una scarsità di precipitazioni. Basta ricordare che in molte zone del Veneto non si è vista l'acqua da gennaio a fine aprile, quindi un lungo periodo di siccità a cui poi sta seguendo, come abbiamo visto, un periodo di grandi precipitazioni.

Quello che dicono tutti gli esperti è che i cambiamenti climatici portano ad avere lunghi periodi di precipitazioni con intensità molto elevate e lunghi periodi di siccità, che stanno mettendo a dura prova il nostro territorio.

Quindi ci sono delle criticità evidenti e viene ricordato – e questo è un dato di fatto - che il manto nevoso è del tutto assente sotto i 1.500 metri ed è in linea con le medie stagionali solo a partire da quota 1.700, quindi abbiamo 200 metri di altitudine dove le precipitazioni nevose sono scomparse. È giusto ricordare che nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale, i risultati sono visibili: sulle nostre cime l'altezza della neve, appunto, al suolo negli ultimi dieci anni sta subendo una costante riduzione, lasciando sempre più spazio ai prati.

Nell' articolo 1 di questa legge che è relativo alle finalità viene ricordato, che questi accumuli servono anche per acqua per innervamento tecnico. È un po' una rincorsa agli effetti dei cambiamenti climatici e io credo sarà dura effettivamente riuscire a riparare a uno sconvolgimento climatico, all'emergenza climatica, con una norma e con dei bacini, perché come viene anche detto in relazione sono le temperature che preoccupano. Possiamo avere tutta l'acqua che vogliamo a una determinata quota, ma se le temperature sono quelle che abbiamo registrato negli ultimi anni purtroppo sarà ben difficile poter pensare che siano queste le soluzioni per l'innervamento. È una norma che prevede anche delle novità rispetto al progetto di legge iniziale del 5 agosto 2019.

Prendiamo atto che durante i lavori della Seconda Commissione sono state recepite alcune indicazioni che abbiamo portato per migliorare l'articolo con la condivisione da parte di tutta la Commissione. Mi riferisco - è una cosa a mio avviso molto importante - all'aver introdotto il fatto che vengano specificate le forme e le tipologie di garanzie che il richiedente deve presentare a tutela degli obblighi derivanti dalla presente legge e in particolare in merito al ripristino dello stato dei luoghi. Molto spesso uno abbandona il bacino di accumulo, lascia lì opere, cementi armati, strutture metalliche e quant'altro, saluti e nessuno lo vede più, e il territorio si ritrova con queste opere.

Mettendo una norma che preveda che ci siano queste garanzie, magari delle polizze fideiussorie, - in questo disegno di legge è la Giunta regionale che comunque dovrà stabilire le forme di queste garanzie - abbiamo una garanzia in più affinché nessuno faccia il furbo e che questi costi non vengano lasciati sulle spalle dell'ambiente, territori e contribuenti veneti.

Altra richiesta che è stata accolta in parte è quella dell'aumento delle sanzioni proprio perché si tratta di opere che vengono fatte anche in contesti ambientali a volte anche delicati ed è giusto che quando uno va a deturpare un bene pubblico, il nostro ambiente, sia sanzionato in maniera adeguata ma, non solo, che tramite una legge che prevede delle sanzioni più alte ci sia anche un effetto deterrenza utile ad evitare le violazioni. Quindi sanzioni più alte sono sicuramente un deterrente utile e un sistema di prevenzione ai danni del nostro ambiente.

Nell'illustrare questo nostro intervento in merito a questa norma, volevo già anticipare alcuni emendamenti. Allora abbiamo voluto con degli emendamenti specificare che la norma prevede questi sbarramenti anche ai fini antincendio; dopodiché gli emendamenti sono in totale 13.

In particolare, viene previsto un rafforzamento per quanto riguarda i controlli agli sbarramenti che, stando a questa norma, godono di una esenzione alla assoggettabilità alle norme della stessa. Questa legge prevede la suddivisione di queste opere in due grosse categorie: sbarramenti con altezza superiore ai 5 metri e fino a 15 metri e contemporaneamente con una capacità da 5.000 metri cubi fino a un milione di metri cubi. Queste sono le più importanti in dimensioni.

Poi ci sono le altre minori con sbarramenti che non superano i 5 metri e non superano un vaso di 5.000 metri cubi. Queste seconde opere minori godono, stando a un dispositivo previsto dall'articolo 4, comma 3, di una esenzione dalle norme di questa legge che comunque devono essere valutate su criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dalla struttura territorialmente competente. Pertanto, demandare l'esenzione all'applicazione delle norme di una legge così importante a livello territoriale potrebbe non essere, a mio avviso e a nostro avviso, positivo: ecco perché abbiamo presentato un emendamento per queste opere, che comunque non sono piccoli impianti, nel senso che possono avere come abbiamo detto prima dimensioni fino a 5.000 metri cubi con altezza delle strutture fino a 5 metri.

Si prevede in questo caso l'obbligo di sentire il parere, qualora si decidesse di andare in deroga, di Comune competente per territorio e Provincia.

Prevediamo, poi, con degli emendamenti l'aumento delle sanzioni, ripeto quello che ho detto prima: a mio avviso delle sanzioni maggiori sono un utile strumento di deterrenza affinché nessuno o un minor numero di persone violino la legge, perché i progettisti stiano più attenti, perché i proponenti stiano più attenti e perché il capo cantiere vigili maggiormente e quant'altro.

Abbiamo previsto anche una norma che amplia il numero di soggetti che possono effettuare gli accertamenti in caso di violazioni. Sappiamo tutti purtroppo che la vigilanza in determinate aree della nostra Regione, a volte anche impervie, non sempre è facile e agevolata, quindi specificare che questi accertamenti alle violazioni e l'applicazione delle sanzioni possono essere fatti da un ampio numero di soggetti titolati, anche questo, a mio avviso, al di là dell'applicazione della sanzione, pone in essere un maggior controllo e anche la consapevolezza, da chi va a operare in questi ambienti, che ci possono essere molti soggetti che possono controllare, perché non sempre purtroppo tutti i soggetti sono abilitati a farlo.

Quindi, se c'è, non so, una guardia parco, delle guardie assunte da aree protette, che non sono contemplate da molte norme, con questa norma, si dà una certezza a tutti gli addetti i controlli di poter operare in questo contesto.

Poi, tra l'altro, qualche soggetto in più titolato a controllare non fa mai male, perché sono leggi che noi facciamo e quindi abbiamo tutti sicuramente la pretesa che, una volta che vengono approvate da quest'Aula, vengano anche rispettate dai nostri cittadini.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo degli artt. 14, 45 e 47 della legge regionale n. 21/2008 è il seguente:

“Art. 14 - La servitù di impianto, di pista e del sistema di innervamento.

1. La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti facoltà:

a) per gli impianti:

1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell'impianto, le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di linea, gli spazi ad uso dell'impianto e le necessarie linee e condutture interrato;

3) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa;

b) per le piste:

1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l'esercizio della pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

2) realizzare spazi per l'accumulo della neve, l'installazione e l'uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve, nonché eseguire le opere di manutenzione ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina, cura del fondo, sfalcio manutentivo con eventuale riserva di fienagione al proprietario del fondo;

3) usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso alla pista ed impedendo ogni altra attività pregiudizievole al regolare utilizzo della stessa;

c) per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie alla realizzazione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

3. La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea ovvero della autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste. I diritti reali relativi ai sistemi di innevamento programmato si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico della pista servita dall'impianto di innevamento programmato.

4. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all'esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.”.

“Art. 45 - Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

2. La realizzazione di sistemi per l'innnevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l'utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell'area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.

3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:

a) relazione generale idraulica sull'adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;

b) disegni e particolari costruttivi;

c) dimostrazione della disponibilità dell'acqua necessaria per la gestione del bacino;

d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

e) dichiarazione del comune interessato sull'inesistenza di vincoli e di usi civici sull'area o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;

f) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva ai sensi dell'articolo 5; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l'intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;

g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;

h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico con eventuale “rendering” delle situazioni più significative.

4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:

a) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio delle piste;

c) i consorzi di operatori economico-turistici.

5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 l'autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla

Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

6 bis. A garanzia dell'attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione della cauzione a favore dei servizi forestali dell'amministrazione regionale per l'attuazione delle misure compensative.”.

“Art. 47 - Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo.

1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.

2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.

4. L'esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nonché la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.

5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“ART. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)

1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

b) lo studio di impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo